



Titolo

Arbitri e ufficiali di gara - condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – art. 35, comma 4, CGS –attestazione di una lesione personale - referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica – mancanza dell’attestazione della lesione – art. 35, comma 2 – applicabilità - attenuanti generiche - esclusione

Descrizione

La mancanza dell’attestazione di lesioni nel referto medico ospedaliero è già motivo per escludere l’applicazione della più grave sanzione di cui al 4° comma dell’art. 32 CGS e per integrare la fattispecie di cui al 2° comma dell’art. 32 CGS, senza poter divenire anche un motivo per il riconoscimento delle attenuanti generiche, soprattutto quando il Collegio ritiene che gli stessi elementi siano già da prendere in considerazione per irrogare la squalifica nella misura minima (CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024 e n. 35/2021-2022, sulla non invocabilità come attenuanti generiche di elementi che sono stati già adeguatamente presi in considerazione per l’irrogazione della squalifica in misura minima).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 121/CFA/2024-2025/G

Presidente

Torsello

Relatore

Mazzocco

Riferimenti normativi

art. 35 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0121 CFA del 30 giugno 2025 (Presidente federale/Angelo Russo - Procura federale interregionale/Gregorio Lombardi)